

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1933**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ALOI, RALLO, POLI BORTONE, VALENSISE***Presentata il 19 luglio 1984*

Norme a favore del personale precario della scuola materna,  
elementare e media

ONOREVOLI COLLEGHI! — La recente approvazione da parte della Camera prima e successivamente del Senato del disegno di legge n. 693, modificativo della legge 20 maggio 1982, n. 270, riguardante la tanto attesa questione del « precariato » esistente nella scuola, pur dando parzialmente accoglimento a qualche istanza del personale scolastico interessato alla soluzione del problema, ha lasciato aperto un vasto settore di insoddisfazioni e di legittimo malcontento.

Infatti, una visione riduttiva della problematica del precariato ha consentito solamente la possibilità di far fruire dei benefici dell'immissione in ruolo i docenti con nomina del Provveditore agli studi, discriminando quelli che avevano assunto servizio nell'anno scolastico 1981-82, in

virtù di una nomina conferita da presidi e da direttori didattici.

Siffatto criterio discriminatorio ha colpito, in particolare, numerosi docenti del Mezzogiorno d'Italia, dove, per situazioni di vario ordine (ritardo nel conferimento degli incarichi, carenze di personale negli uffici dei Provveditorati, ingente mole di lavoro nei Provveditorati, ecc.), non hanno potuto avere corso, entro i termini previsti, le operazioni di incarico da parte del provveditore agli studi, per cui si è dovuto provvedere con nomine disposte dai presidi e dai direttori didattici.

Altro problema non risolto è quello dei docenti delle scuole non statali, i quali, pur avendo potuto conseguire, ai sensi dell'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, l'abilitazione riservata,

non sono stati messi in condizione di poter essere immessi in ruolo, pur incidendo le scuole non statali in maniera rilevante nella scuola, al punto tale che circa il 12 per cento degli studenti frequenta tale tipo di scuola. A proposito, poi, dell'articolo 76 della legge n. 270 non può essere sottaciuta la discriminazione subita dal personale interessato all'applicazione dello stesso articolo, ove si stabilisca una correlazione con l'articolo 35 della legge n. 270, che ha consentito, non solo il conseguimento dell'abilitazione, ma anche l'immissione in ruolo.

Altra questione di rilevante importanza attiene, poi, al personale non docente, che si è visto sacrificato, non solo dalla legge n. 270, ma anche dalle iniziative

legislative successive, dal momento che tale categoria, per essere immessa in ruolo, deve sottoporsi a concorsi pubblici.

C'è infine la questione dei docenti delle scuole popolari, molti dei quali continuano ad essere esclusi dal beneficio dell'immissione in ruolo, a differenza di quanto avviene per i docenti interessati dall'articolo 46 della legge n. 270.

A conclusione, non dovrebbe sfuggire ad alcuno, onorevoli colleghi, l'esigenza di integrare la legge n. 693 del 1984 mediante opportune modifiche, che evitino il perpetuarsi di situazioni discriminatorie e l'aprirsi di un abbondante contenzioso, che renderanno meno agevole la soluzione del problema del predicato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Gli insegnanti di cui agli articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, che hanno svolto, negli anni scolastici 1978-79 - 1979-80 - 1980-81 - 1981-82, un anno di servizio in qualità di supplente, anche con nomina dei direttori didattici e dei presidi, ed hanno svolto un altro anno di insegnamento nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1981, hanno titolo per essere gradualmente immessi nei ruoli in ambito provinciale nei limiti del 50 per cento dei posti complessivamente disponibili anche nelle dotazioni organiche aggiuntive a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985.

## ART. 2.

Dopo l'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è aggiunto il seguente:

« ART. 76-bis. — (*Docenti nelle scuole statali e non statali*) - I docenti di cui al precedente articolo 76, che hanno conseguito l'abilitazione, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono immessi nei ruoli gradualmente nei limiti del 50 per cento dei posti complessivamente disponibili anche nelle dotazioni organiche aggiuntive a partire dall'anno scolastico 1984-1985 ».

## ART. 3.

Le immissioni in ruolo del personale non docente di cui agli articoli 49 e 50 della legge 20 maggio 1982, n. 270, hanno effetto giuridico dal 20 maggio 1982, mentre l'effetto economico decorre dal 10 settembre 1984.

## ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 o 1980-1981, un anno di servizio in qualità di supplenti nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale e un altro anno di servizio di insegnamento anche nella scuola popolare nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nella scuola elementare statale, nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di studio e dei titoli di servizio ».

## ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 162 miliardi per l'anno 1985, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1032, quanto a lire 100 miliardi, 1034, quanto a lire 40 miliardi, 1129, quanto a lire 20 miliardi, 1135, quanto a lire 2 miliardi, dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo.